



**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE**

N. protocollo	790
N. deliberazione	28
Data della deliberazione	27.07.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali della seduta del 17 luglio 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 27 del mese di luglio alle ore 15.00 in Pesaro, presso la sede dell'Ente Parco in Fiorenzuola di Focara, Piazza Alighieri n.1 a seguito di regolare convocazione (prot. n), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le presenze sotto indicate:

			P.	A.
1)	Buttafarro Gaetano	Consigliere	X	
2)	Cipolletta Rosalia	Consigliere	X	
3)	Ciuffolini Santino	Consigliere	X	
4)	Garattoni Gianluigi	Consigliere	X	
5)	Leva Silvano	Presidente	X	
6)	Mariani Stefano	Consigliere		X
7)	Sanchioni Matteo	Consigliere	X	

Il Presidente Silvano Leva, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori circa l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Direttore amministrativo Marco Maria Scriboni con funzioni verbalizzanti.

Sono altresì presenti:

Francesco Gennari, dipendente dell'Ente;

Massimo D'Angeli, Presidente della Comunità del Parco San Bartolo;

Gabriele Angelini, Revisore dei Conti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la proposta di deliberazione e la relativa documentazione istruttoria predisposta dal Responsabile incaricato del Servizio finanziario Dott. Marco Maria Scriboni in collaborazione con i consulenti incaricati, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sentita l'illustrazione della proposta di deliberazione da parte del Direttore Amministrativo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto è stato richiesto in sede di istruttoria il prescritto parere al Revisore dei Conti il quale, in data 27.07.2023 ha predisposto l'allegato verbale n.6/2023;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;
Visto il vigente Statuto dell'Ente Parco;

Con voti UNANIMI, espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;**
- 2) Di dare atto che, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;**
- 3) Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;**
- 4) Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il visto di legittimità del Direttore Amministrativo, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) dello stesso decreto, nonché il parere del revisore dei conti nominato;**
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

=====

PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Marco Maria Scriboni

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Silvano Leva

IL DIRETTORE
Marco Maria Scriboni

=====

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 28.07.2023 all'albo Pretorio on - line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pesaro lì, 28.07.2023

Marco Maria Scriboni

IL DIRETTORE

**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE elaborata dal Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento - Esercizio finanziario 2023. Art. 193 – Art 175 c 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

PREMESSO che:

- l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:
 - a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall'art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all'Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;
Ritenuto di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di bilancio ad esso dedicato che testualmente recita:
“[...] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata [...]”;

RILEVATO che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che “[...] *l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione [...]*” giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193.

RICHIAMATO l'articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio obbliga l'ente locale ad adottare, ove si manifestino le necessità, *“la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*

VISTA la Relazione sul mantenimento degli equilibri, predisposta dal Responsabile Finanziario, che si allega qual parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio si palesa quanto segue:

In ambito al rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio, nel mese di maggio con

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 29.05.2023, l'Ente, seguendo le indicazioni degli organi di controllo nazionale, ha approvato il bilancio di previsione nei tempi propri dettati dal principio contabile applicato inerente alla programmazione;

Dall'approvazione del Bilancio di previsione non è stata apportata alcuna modifica allo stesso tramite variazione;

Atteso che l'ente è in attesa della comunicazione da parte della Regione Marche dell'avvenuta pubblicazione degli atti inerenti i criteri di riparto delle risorse dedicate e le relative somme per l'annualità 2023;

In ossequio al dettato dell'articolo 187 del TEUL, l'Ente non ha impiegato al bilancio quote di avanzo di amministrazione a natura libera e quanto appostato nel documento autorizzatorio è coerente con le risultanze del rendiconto 2022;

In ambito di monitoraggio del saldo di cassa, e dell'andamento monetario della gestione si palesa quanto segue:

- l'Ente Parco riceve dalla Regione Marche, dietro rendicontazione delle spese correnti, il rimborso delle somme già impegnate e pagate, il che costringe lo stesso Ente ad un attento e continuo monitoraggio della cassa e relative sollecite rendicontazioni;
- anche per quanto riguarda le spese in conto capitale il procedimento è analogo a quello delle spese correnti: per fa fronte a queste inevitabili difficoltà di gestione finanziaria, l'Ente Parco è stato costretto a richiedere alla tesoreria un'anticipazione di cassa, nell'ambito delle operazioni ultimative della rendicontazione dell'ultima tranche di spese correnti, sostenute per l'esercizio 2022 e della rendicontazione delle spese sostenute in conto capitale, già approvate dalla regione negli anni passati all'interno del PTRAP. Si precisa che gli oneri e gli interessi passivi derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione vengono considerati spese correnti e pertanto saranno soggette a rendicontazione insieme alle altre spese da presentare alla Regione;
- al momento, l'Ente non presenta problemi di disponibilità di cassa e si prevede che entro il 31.12.2023, sarà già stato in grado di rimborsare l'anticipazione richiesta;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 29.05.2023, esecutiva ai sensi di legge;
- lo Statuto dell'Ente,

ACQUISITO:

- il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;
- il visto del responsabile del procedimento e il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole n.6-2023, acquisito a protocollo dell'ente n.800 del 27.07.2023, espresso dall'organo di revisione e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
- 2) Di dare atto che, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
- 3) Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- 4) Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il visto di legittimità del Direttore Amministrativo, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) dello stesso decreto, nonché il parere del revisore dei conti nominato;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'INCARICATO PER L'ISTRUTTORIA DELLE
PRATICHE DI RAGIONERIA E FINANZE
f.to Dott. Marco Maria Scriboni

=====

PARERI ai sensi dell'art. 4, comma IV[^], L.R. n. 6/92.

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Dott. Marco Maria Scriboni

=====

=====

PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Marco Maria Scriboni

=====

Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

Sede via Varsavia s.n. 61100 Pesaro
tel. 0721.400858.404894 fax 0721.408520
e.mail: parcosanbartolo@provincia.ps.it
p.iva 02055510412 - c.f. 92019510418



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO REGIONE MARCHE

RELAZIONE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 D.LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;*

Visto che il Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n.17 del 29.05.2023 e che fino ad oggi non è stata apportata alcuna variazione di bilancio;

Visto che non si prevedono spese aggiuntive che possano alterare l'equilibrio del bilancio;

Richiamati quindi gli allegati tecnici approvati contestualmente al Bilancio di Previsione, che ne riporta le varie voci e da cui si desume il sostanziale equilibrio;

Dato atto che, in ambito di **monitoraggio del saldo di cassa**, e dell'andamento monetario della gestione si palesa quanto segue:

- l'Ente Parco riceve dalla Regione Marche, dietro rendicontazione delle spese correnti, il rimborso delle somme già impegnate e pagate, il che costringe lo stesso Ente ad un attento e continuo monitoraggio della cassa e relative sollecite rendicontazioni;
- anche per quanto riguarda le spese in conto capitale il procedimento è analogo a quello delle spese correnti: per fa fronte a queste inevitabili difficoltà di gestione finanziaria, l'Ente Parco è stato costretto a richiedere alla tesoreria un anticipazione di cassa, nell'ambito delle operazioni ultimative della rendicontazione dell'ultima tranche di spese correnti, sostenute per l'esercizio 2022 e della rendicontazione delle spese sostenute in conto capitale, già approvate dalla regione negli anni passati all'interno del PTRAP. Si precisa che gli oneri e gli interessi passivi derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione vengono considerati spese correnti e pertanto saranno soggette a rendicontazione insieme alle altre spese da presentare alla Regione;
- al momento, l'Ente non presenta problemi di disponibilità di cassa e si prevede che entro il 31.12.2023, sarà già stato in grado di rimborsare l'anticipazione richiesta;

PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*» con il seguente dispositivo:

- 1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;**
- 2) Di dare atto che, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;**
- 3) Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;**
- 4) Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il visto di legittimità del Direttore Amministrativo, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) dello stesso decreto, nonché il parere del revisore dei conti nominato;**
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

f.to Dott. Marco Maria Scriboni



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO REGIONE MARCHE

RELAZIONE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 D.LGS. 267/2000

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;*

Visto che il Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n.17 del 29.05.2023 e che fino ad oggi non è stata apportata alcuna variazione di bilancio;

Visto che non si prevedono spese aggiuntive che possano alterare l'equilibrio del bilancio;

Richiamati quindi gli allegati tecnici approvati contestualmente al Bilancio di Previsione, che ne riporta le varie voci e da cui si desume il sostanziale equilibrio;

Dato atto che, in ambito di **monitoraggio del saldo di cassa**, e dell'andamento monetario della gestione si palesa quanto segue:

- l'Ente Parco riceve dalla Regione Marche, dietro rendicontazione delle spese correnti, il rimborso delle somme già impegnate e pagate, il che costringe lo stesso Ente ad un attento e continuo monitoraggio della cassa e relative sollecite rendicontazioni;
- anche per quanto riguarda le spese in conto capitale il procedimento è analogo a quello delle spese correnti: per far fronte a queste inevitabili difficoltà di gestione finanziaria, l'Ente Parco è stato costretto a richiedere alla tesoreria un'anticipazione di cassa, nell'ambito delle operazioni ultimative della rendicontazione dell'ultima tranches di spese correnti, sostenute per l'esercizio 2022 e della rendicontazione delle spese sostenute in conto capitale, già approvate dalla regione negli anni

passati all'interno del PTRAP. Si precisa che gli oneri e gli interessi passivi derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione vengono considerati spese correnti e pertanto saranno soggette a rendicontazione insieme alle altre spese da presentare alla Regione;

- al momento, l'Ente non presenta problemi di disponibilità di cassa e si prevede che entro il 31.12.2023, sarà già stato in grado di rimborsare l'anticipazione richiesta;

PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*» con il seguente dispositivo:

- 1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
- 2) Di dare atto che, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
- 3) Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- 4) Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il visto di legittimità del Direttore Amministrativo, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) dello stesso decreto, nonché il parere del revisore dei conti nominato;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 6.....

Data 27/07/2023.....

Visto, si esprime, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE.

L'Organo di Revisione

